

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N° 80213470588)

SMART CIG Z200AB32C1

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (R.T.I.) costituito fra la Società Selex ES S.p.A. (SES) con sede in Roma (Mandataria) e le Società OTO MELARA S.p.A. con sede in La Spezia e Whitehead Alenia Sistemi Subacquei WASS S.p.A. con sede legale in Livorno (Mandanti) con atto a rogito del Notaio Sandra DE FRANCHIS, in Roma in data 13/12/2013 repertorio n.3398, ai sensi dell'Articolo 37 del D.Lgs. nr.163 del 12 aprile 2006, per la fornitura del *Temporary Support* (TS) dei Sistemi/Apparati del Sistema di Combattimento delle Unità Navali Classe ORIZZONTE per l'importo complessivo di € 23.800.000,00 (Euro Ventitremilionioottocentomila/00).

MINISTERO DELLA DIFESA

NAVARM

Report: 202661

In data 20 DIC. 2013

Ch. Franchis

Offici

Alarico

L'anno duemilatrecento, il giorno venti del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale nr.80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'Articolo 47 della Legge n.89 del 16/02/1913, come modificato dalla Legge n.246 del 28/11/2005.

SONO COMPARI

Dott.ssa Giorgia Felli - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamato "il RTI",

- l'Ing. Giovanni CRISTIANO nato a Lamezia Terme (CZ) il 06/09/1960, in qualità di Procuratore del RTI con sede legale in Via Tiburtina Km 12,400 Roma (codice fiscale n. 10111831003) come risulta dalla visura camerale in data 20/11/2013 e dalla

Procura n.104667 di Rep. in data 13/12/2012.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il RTI stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

1. con il Contratto A0077107 in data 27/10/2000, relativo al programma Italo/Francese, sono state acquisite nr.2 Unità Navali "Classe Orizzonte - Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio";

2. con il Contratto di Repertorio nr.20037 in data 29/12/2010 registrato alla Corte dei Conti Reg. nr.8 foglio nr.385 in data 15/04/2011 sono stati acquisiti per le UU.NN. Classe Orizzonte:

a. l'attività di adeguamento e potenziamento del Sistema di Combattimento (SdC);

b. il "Temporary Support" (TS) per i Sistemi/Apparati (SSAA) del SdC;

c. le parti di rispetto (PPddRR) e Mezzi di Supporto Speciali;

3. con il Contratto di Repertorio nr.20125 in data

Procura

Procura

Procura

Procura

28/12/2011 registrato alla Corte dei Conti Reg. nr.2 foglio nr.188 in data 14/03/2012 è stato acquisito il supporto logistico "Temporary Support" per il SdC per i successivi 21 mesi di operatività delle UU.NN. classe Orizzonte;

4. si rende necessario proseguire nell'acquisizione di tale Sistema di Supporto Logistico (SSL) del tipo TS per i Sistemi e Apparati del Sistema di Combattimento per le UU.NN. classe Orizzonte, al fine di mantenere ad un livello adeguato la prontezza operativa e la disponibilità dei Sistemi/Apparati sulle predette UU.NN. per i prossimi anni;

5. MARISTAT con i Fogli nr.SPMM/70036992 in data 23/05/2013 e nr.SPMM/70041922 in data 11/06/2013 ha conferito Mandato a NAVARM per procedere all'acquisizione di quanto necessario per soddisfare le esigenze di cui al precedente punto 4;

6. a seguito della determinazione a contrarre nr.048 in data 08/07/2013:

- è stata inviata Richiesta di Offerta al costituendo RTI (Selex ES - Mandataria e OTO MELARA ed Whitehead Alenia Sistemi Subacquei - Mandanti) in data 25/07/2013;

- il RTI ha presentato offerta in data 25/10/2013 con Lettera nr.VEND/ITA/VID/GB/13/0848 di Selex ES;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione del RTI in data 28/11/2013 (Dispaccio nr.GNAV 0719450);
- il RTI ha accettato il prezzo di € 23.800.800,00 (Euro Ventitremilioniotto centomila/00), di cui Oneri per la Sicurezza pari a € 30.861,77 (Euro Trentamilaottosentosessantuno/77), in data 03/12/2013 con Lettera nr.VEND/VID/GB/13/0954.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Contratto, il quale rientra nella Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza D.Lgs. nr.208 in data 15/11/2011.

Per l'esecuzione del Contratto stesso valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del

M. L. L. L.

Cher...

Off...

Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R. nr.49 in data 13 marzo 2013 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. nr.236 in data 15 novembre 2012 "regolamento per gli appalti della Difesa" e del D.P.R. nr.207 in data 5 ottobre 2010 "regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti", che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'Articolo 99 del R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED ENTE COMMITTENTE)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Capo pro tempore della 1ª Divisione di NAVARM.

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.P.R. nr.49/2013, la stazione appaltante individua in MARICOMLOG l'Ente Committente (EC), al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al Comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, di cui al suddetto Articolo.

Ai sensi dell'Articolo 98 del D.P.R. nr.236/2012, l'Ente Committente provvederà alla comunicazione al RTI di avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il RUP.

Al fine di garantire in ogni momento la necessaria visione di Ciclo di Vita per l'intero SdC si provvederà alla nomina di un Program Management Office (PMO) del TS. Il PMO (costituito come da Articolo 3.3.1.2.1. della Specifica Tecnica) è nominato contestualmente all'avvio del Contratto, dall'EC. Il PMO coadiuva l'EC nelle sue attività d'istituto.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

Le Unità oggetto del TS sono Navi da guerra appartenenti alla componente d'altura (1^a linea) della flotta dell'AD, capaci di intervenire nelle situazioni di crisi in qualsiasi parte del mondo al fine di tutelare gli interessi essenziali dello Stato.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 13 del D.Lgs. nr.208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, tenuto conto che il RTI, nell'ambito delle attività di gestione del Contratto, verrà a conoscenza e tratterà anche informazioni di natura classificata, è richiesto, per le sole attività di pianificazione e di gestione, il possesso dell'abilitazione alla trattazione e gestione di informazioni classificate

Caricato

firmato

Chian

offu

da parte di operatori economici rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza - che consenta la trattazione di informazioni e documenti fino a livello di RISERVATISSIMO compreso, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. nr.7 del 12 giugno 2009 "Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica" e dal D.P.C.M. nr.4 del 22 luglio 2011 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate" ("Nulla Osta di Sicurezza Industriale" (NOSI) od equivalente).

Il RTI, nel caso che la scadenza del NOSI ricada entro il periodo di operatività del contratto, si impegna ad inoltrare tempestivamente la relativa domanda di rinnovo.

La scadenza del suddetto NOSI in presenza di domanda di rinnovo regolarmente inoltrata dal RTI, ad insindacabile giudizio della M.M.I., potrà essere considerata giusta causa per la rescissione del contratto.

La scadenza del NOSI in assenza di domanda di rinnovo o la revoca NOSI saranno giusta causa per la rescissione del contratto.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 Il RTI si impegna a fornire il Sistema di Supporto Logistico di tipo "Temporary Support" per il Sistema di Combattimento dei Sistemi/Apparati delle UU.NN. Classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio).

Le attività dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica che, sottoscritta dai Contraenti, costituisce parte integrante del presente Contratto, al quale si allega (ALLEGATO 1). La fornitura è articolata nei seguenti Lotti/Sublotti e dettagliata nell'ALLEGATO 2 (Tabella riepilogativa dei Lotti/Sublotti e relativi prezzi):

- Lotto 1 - Pianificazione e Gestione del Servizio in modalità TS:
 - Sublotto 1.1 - Fornitura del Piano operativo del TS, Piano della Qualità e Piano Operativo della Sicurezza;
 - Sublotto 1.2 - Fornitura di nr.5 Rapporti di rendicontazione semestrali e di nr.1 Rapporto conclusivo del TS;

Alcavale
Piana
Chin
gfu

- Lotto 2 - Ingegneria di Campo in modalità TS articolato in nr.13 (tredici) Sublotti aventi ad oggetto:

- "Assistenza Ingegneristica Supporto sul Campo",
- "Manutenzione Preventiva",
- "Manutenzione Correttiva",
- "On the Job Training",

per ciascun Sistema Apparato (SA) di cui all'ALLEGATO 2.

- LOTTO 3 - Ingegneria di Supporto in modalità TS articolato in nr.15 (quindici) Sublotti aventi ad oggetto:

- "Gestione della Configurazione di Esercizio (GCE)";
- "Individuazione e Proposta delle Azioni Corret-tive e Migliorative";
- "Gestione dei dati di Rientro dal Campo (GRC)";
- "Analisi di Supportabilità":
 - o "Gestione Obsolescenza (GO)";
 - o "Analisi delle Scorte";
- "Help Desk":
 - o Assistenza Ingegneristica Supporto Arretrato;
- Aggiornamento Manuali Tecnici

per ciascun Sistema Apparato (SA) di cui all'ALLEGATO 2.

- LOTTO 4 - Gestione Materiali in modalità TS articolato in nr.15 (quindici) Sublotti aventi ad oggetto:

- "Monitoraggio delle Scorte",
- "Fornitura parti non-riparabili, comprensiva dei dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione NATO",
- "Riparazioni",
- "Gestione del Magazzino",

per ciascun Sistema Apparato (SA) di cui all'ALLEGATO 2.

- LOTTO 5 - Evoluzione della Gestione dell'Architettura del Sistema.

- LOTTO 6 - TS con Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari:

- Sublotto 6.1: "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 2 della Società Selex ES, comprensiva di subfornitura Elettronica;

- Sublotto 6.2: "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 2 della Società OTO MELARA;

L. L. L.

P. P.

C. L.

Off.

- Sublotto 6.3: "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 2 della Società WASS;

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e nella ST prevarrà quanto indicato nel primo.

4.2 In relazione alle attività di cui ai LOTTI 2, 3, 4, e 6 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI (ALLEGATO 4 al presente Contratto) - di valutazione preliminare dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere al RTI; eventuali oneri aggiuntivi saranno riconosciuti al RTI, a consuntivo, detraendoli dal prezzo massimo del Lotto 6, con le modalità indicate al paragrafo 4.1.6 della S.T. cui si rinvia.

Considerato che per le attività previste dal presente Contratto, il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, secondo quanto previsto dall'Articolo 26.3-ter del D.Lgs. nr.81 in data 09/04/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, redatto dalla Stazione Appaltante, recherà una valutazione ricognitiva dei

rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del Contratto. Sarà cura del soggetto presso il quale deve essere eseguito il Contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il R.T.I. dovrà rispettare le norme in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. nr.81 in data 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge nr.123 in data 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e nella "Circolare SMM 1062/UEU ediz. Dicembre 2011- Attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro", per quanto applicabile.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura è di € 23.800.000,00 (Euro Ventitremilioni-ottocentomila/00), di cui € 30.861,77 (Euro Trentamilaottocentosessantuno/77) per i costi inerenti

Manzoni

P. Manzoni

Offici

alla sicurezza del lavoro interni al RTI. Gli eventuali costi per la prevenzione dei rischi da interferenze derivanti dai Lotti 2, 3, 4, 6.1, 6.2 e 6.3 valutati in via preliminare in 40.000,00 (Euro Quarantamila/00) saranno determinati a consuntivo sull'importo del Lotto 6.

L'importo della fornitura dettagliato in ALLEGATO 2 (Tabella riepilogativa dei Lotti/Sublotti e relativi prezzi) viene così suddiviso:

- **Lotto 1:** € 695.757,00 (Euro Seicentovantacinquemilasettecentocinquantesette/00):
 - Sublotto 1.1: € 130.655,00 (Euro Centotrentamilaseicentocinquantacinque/00).
 - Sublotto 1.2: € 565.102,00 (Euro Cinquecentosessantacinquemilacentodue/00).
- **Lotto 2:** € 5.357.946,00 (Euro cinquemilionitrecentocinquantesetteemilanovecentoquarantasei/00);
- **Lotto 3:** € 5.015.872,00 (Euro Cinquemilioniundicimilaottocentosettantadue/00);
- **Lotto 4:** € 6.455.949,00 (Euro Seimilioniquattrocentocinquantacinquemilanovecentoquarantanove/00);
- **Lotto 5:** € 751.749,00 (Euro Settecentocinquantanomilasettecentoquarantanove/00)

- **Lotto 6:** € 5.522.727,00 (Euro Cinquemilionicinquecentoventiduemilasettecentoventisette/00)):

- Sublotto 6.1 SELEX ES: € 2.800.000,00 (Euro Duemilioniottocentomila/00);
- Sublotto 6.2 OTO MELARA: € 749.727,00 (Euro Settecentoquarantanovemilasettecentoventisette/00);
- Sublotto 6.3 WASS: € 1.973.000,00 (Euro Unmilionenovecentosettantatremila/00).

Il prezzo del Lotto 6 sarà determinato (vedi Specifica Tecnica Paragrafo 3.6), in applicazione dei parametri (parametro orario, costi di trasferta, costi di diaria, etc.) definiti, per ciascun SSAA (ALLEGATO 6), nelle schede in ALLEGATO 7 al presente Contratto.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Il RTI dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo

Klausel

Form

Chic

ffu

di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'AD, il RTI si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal RTI a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'Articolo 123 del D.P.R. nr.207/2010, il RTI ha presentato le seguenti fideiussioni bancarie,

- INTESA SAN PAOLO n.08312/8200/00587282/3510-2013 in data 12/12/2013 di € 755.249,65 (euro settecentocinquantacinquemiladuecentoquarantanove/65);
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO n. 420720/A in data 12/12/2013 di € 290.822,60 (euro duecentonovantamilaottocentoventidue/60);

- CARISPEZIA n. 640/2767 in data 12/12/2013 di € 143.927,75 (euro centoquantatremilanovecentoventisette/75) pari al 5% dell'importo del contratto per un valore complessivo di € 1.190.000,00 (Euro Unmili-onecentonovantamila/00), poiché il RTI è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli Articoli 75, Comma 7, e 113 del D.Lgs. nr.163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al Comma 4 del citato Articolo 123.

La predetta polizza fideiussoria sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'Articolo 113 del D.Lgs. nr.163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ) - ALLEGATO 3 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TEMPI DI ADEMPIMENTO.

8.1 Il RTI si impegna a fornire quanto oggetto del presente Contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze

Carispezia

Prova

Chia

Offici

espresse nella pubblicazione "UNI EN 9001:2008". L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalle normative NATO AQAP 2105 "NATO requirements for deliverable quality plans" (Ed.2009) e NATO AQAP 2120 "NATO quality assurance requirements for production" (Ed. 2009). Il RTI dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

Le forniture e le prestazioni relative all'Articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni da parte del RTI, all'Ente Committente, al RUP e alla 12^a Divisione di NAVARM, entro i termini di seguito indicati:

Lotto 1: Pianificazione e Gestione del Servizio in modalità TS:

- **Sublotto 1.1:** i termini del presente Sublotto decorreranno, dalla data di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto "T₀" , in particolare:

- Il Piano Operativo (PO) dovrà essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC e per conoscenza al RUP entro 30 (trenta) giorni solari (gg.ss.) dal "T₀".

L'EC esaminato il PO, comunicherà al RTI l'esito dell'esame entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso e ne darà comunicazione per conoscenza al RUP. Trascorso tale termine senza che al RTI sia pervenuto il risultato del predetto esame, il PO si intenderà approvato. Il Piano Operativo non approvato od approvato con osservazioni, dovrà essere rielaborato e ripresentato entro la metà dei termini originariamente previsti per l'esecuzione dello stesso, decorrenti dalla data di ricezione presso il RTI della relativa comunicazione inviata dall'EC.

Qualora il Piano Operativo non dovesse essere nuovamente ritenuto valido l'AD potrà richiedere la risoluzione del contratto.

- Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) aggiornato dovrà essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC e per conoscenza al RUP entro 30 (trenta) gg.ss. dal "T₀".

L'EC, esaminato il POS, comunicherà al RTI l'esito dell'esame entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso e ne darà comunicazione per conoscenza al RUP. Il Piano Operativo della Sicurezza non approvato od approvato con osservazioni, dovrà essere rielaborato e ripresen-

Alain

Fin

Ch

eff

tato entro la metà dei termini originariamente previsti per l'esecuzione dello stesso, decorrenti dalla data di ricezione presso il RTI della relativa comunicazione inviata dall'EC.

Qualora il POS non dovesse essere nuovamente ritenuto valido l'AD potrà richiedere la risoluzione del Contratto.

Il POS, una volta approvato, dovrà essere inviato dal RTI all'Ente Committente, agli EE.OO. componenti del PMO, ed al RUP prima dell'inizio delle attività a bordo delle UU.NN..

- Il Piano della Qualità sarà presentato entro 30 giorni solari (gg.ss.) dalla data di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto "T₀" e gestito come indicato nell'ARTICOLO 4 dell'ALLEGATO 5 - ALLEGATO TECNICO al presente Contratto.

La data di messa a disposizione delle Unità Classe ORIZZONTE "T₁", sarà comunicata dall'EC al RTI, successivamente all'approvazione dell'ultimo, in ordine cronologico tra il PO, il PQ ed il POS.

- **Sublotto 1.2:** nr.5 Rapporti di rendicontazione (Documento di Consuntivazione del TS) saranno presentati con cadenza semestrale a partire dal "T₁", entro 45 gg.ss. dalla scadenza del singolo

periodo di riferimento; nr.1 Rapporto Conclusivo del TS dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) gg.ss. dal termine delle prestazioni del TS.

Lotto 2: Ingegneria di Campo in modalità TS: I termini per ognuno dei Sublotti decorreranno dalla data "T₁". Per ciascun Sublotto saranno presentati nr.6 Rapporti completi di cui 5 con cadenza semestrale ed 1 a conclusione delle attività del TS.

Lotto 3: Ingegneria di Supporto in modalità TS: I termini per ognuno dei Sublotti decorreranno dalla data "T₁". Per ciascun Sublotto saranno presentati nr.6 Rapporti completi di cui 5 con cadenza semestrale ed 1 a conclusione delle attività del TS.

Lotto 4: Gestione Materiali in modalità TS: I termini per ognuno dei Sublotti decorreranno dalla data "T₁". Per ciascun Sublotto saranno presentati nr.6 Rapporti completi di cui 5 con cadenza semestrale ed 1 a conclusione delle attività del TS.

Lotto 5: Evoluzione della Gestione dell'Architettura del Sistema di Combattimento: I termini decorreranno dalla data "T₂", data di attivazione del Lotto da parte dell'EC. Saranno presentati nr.6 Documenti di Rendicontazione di cui 5 con cadenza semestrale ed 1 a conclusione delle attività del TS.

Karixolo

Novo

Ch

Offici

Tale attivazione dovrà avvenire prima della comunicazione di messa a disposizione delle Unità "T₁", o al più tardi, contestualmente alla stessa comunicazione del "T₁". In caso di mancata attivazione del presente Lotto, comunicata dall'EC al RUP ed al RTI, l'importo complessivo del Lotto 5, sarà utilizzato nell'intera misura per le prestazioni di cui al Sublotto 6.1.

Lotto 6: TS con Attività a Listino, Attività a Richiesta e Attività Complementari:

- l'EC avrà la facoltà di richiedere l'esecuzione delle prestazioni di cui ai Sublotti 6.1, 6.2 e 6.3 dalla data "T₁" fino al termine del TS.
- Il RTI consegnerà, qualora siano state perfezionate le attività RLC nel semestre dalla data del "T₁", per ciascun Sublotto fino a nr.6 Rapporti TS Attività RLC di cui 5 con cadenza semestrale ed 1 finale a conclusione delle attività del TS.
- Per l'emissione e gestione degli ordini sono utilizzati i parametri riportati nella tabella di cui all'ALLEGATO 7. Saranno inoltre utilizzati i modelli (di volta in volta compilati nelle parti riferibili al tipo di prestazione/fornitura che si richiede) di cui all'Appendice U della ST.

- L'EC, una volta ricevuti per ciascun Sublotto i Rapporti del TS a Richiesta, dovrà:

- a) compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dal Comando di bordo o dagli EE.OO. deputati dall'E.C.. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi ed i termini contrattuali, indicati nella ST, applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati a NAVARM 12^a Divisione per la successiva liquidazione e, per conoscenza al RTI ed a NAVARM 1^a Divisione;
- b) inviare a NAVARM 12^a Divisione, allo scadere della garanzia, i "Verbali di fine garanzia".

8.2. Verifica di Conformità.

Le prestazioni e le forniture di cui sopra saranno consegnate e contestualmente approntate per la verifica di conformità presso gli EE.OO. della Marina Militare cui sono destinati, dalla data di ricezione da parte dell'Ente Committente della comunicazione di avvenuta ultimazione delle stesse. La comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni e di approntamento alla Verifica di Conformità, da parte del R.T.I. dovrà essere inviata all'EC

Stausalo

Provini

Chia

Offici

ed al RUP ed espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) le prestazioni e i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione dell'EC.

8.2.1. I materiali di fornitura da sottoporre alle Prove propedeutiche alla Verifica di Conformità (Verifiche Tecniche) dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO al Contratto (ALLEGATO 5), Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui al medesimo ALLEGATO TECNICO, Articolo 3.

L'EC o la Commissione incaricata dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi all'identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se il RTI abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni. Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili al RTI stesso, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i ter-

mini per la comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni si intenderanno rispettati.

8.2.2. Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, il RTI non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, sarà applicato l'Articolo 110 del D.P.R. nr.236/2012 cui si rinvia.

8.2.3. Ai sensi dell'Articolo 108 del D.P.R. 236/2012, l'EC provvederà ad avviare la Verifica di Conformità, dalla data di ricezione della comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni stesse.

8.2.4. Ai sensi dell'Articolo 112 del D.P.R. nr.236/2012 sarà data comunicazione al RTI del giorno in cui verrà effettuata la Verifica di Conformità la quale sarà condotta ai sensi dell'Articolo 113 e seguenti del predetto D.P.R. nr.236/2012 e quanto stabilito nella Specifica Tecnica allegata al presente Contratto.

8.2.5. Ai sensi dell'Articolo 4, Comma 6, del D.Lgs. nr.231/2002 e successive modifiche, la Verifica di Conformità dei documenti di fornitura del Sublotto 1.1 sarà conclusa, a cura dell'EC o della Commissione incaricata, entro 30 gg.ss. dalla data di ultimazione delle prestazioni stesse.

Kawesko

C. A. P. 1000

Offici

In considerazione della complessità delle Verifiche da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'AD, avvalendosi della deroga espressamente prevista dal predetto Articolo 4, Comma 6, del D.Lgs. nr.231/02 e successive modifiche, le parti concordano che la Verifica di Conformità del Sublotto 1.2 e dei Lotti 2, 3, 4, 5 e 6, indicati all'ARTICOLO 4 del presente contratto, dovrà concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari per ciascun periodo di attività.

8.2.6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del RTI. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'EC dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al RTI stesso. Le eventuali spese di missione per il personale dell'Amministrazione Difesa incaricato delle Verifiche di conformità e collaudi resteranno a carico dell'Amministrazione stessa.

8.2.7. Le Verifiche di Conformità saranno condotte secondo le prescrizioni indicate nella S.T..

Sulla base di quanto rilevato, l'EC o la Commissione che procede alla Verifica di Conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve en-

tità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite al RTI. A tal fine assegna un termine per adempiere, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione.

Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

8.2.8. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando il RTI abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Dalla verifica di conformità è redatto dall'EC ed/o dalla Commissione incaricata un Processo Verbale contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della Verifica di Conformità; il giorno della Verifica di Conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dalla Commissione incaricata della Verifica di Conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Kaisalo

Finis

Effet

8.2.9. Per le attività a richiesta di cui al LOTTO 6 ed al termine di ciascuna prestazione, per tutta la durata del Contratto, l'EC dovrà:

a) compilare appositi "Verbali di eseguita attività o Verbale di Verifica di conformità", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dagli Enti collaudatori e dagli Enti destinatari. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati nella S.T., applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati a NAVARM 12^ divisione, corredati da tutta la documentazione prevista in originale, e per conoscenza alla società ed a NAVARM 1^ Divisione;

b) inviare a NAVARM 12^ divisione i Verbali di fine garanzia.

Per le prestazioni non richieste entro i suddetti periodi, nulla sarà dovuto al RTI da parte dell'A.D.

8.2.10. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al RTI secondo quanto previsto dall'Articolo 323 del D.P.R. 207/2010.

8.2.11. Nel solo caso di fornitura di materiali di

cui al LOTTO 6:

- gli esiti delle Verifiche Tecniche, finalizzate al rilascio del Certificato di Verifica di Conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati dall'EC o dalla Commissione incaricata e inoltrati per conoscenza al RUP e alla 1^a Divisione tecnica di NAVARM.

- entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte del RTI della comunicazione dell'avvenuto rilascio del "Verbale di eseguita Verifica Tecnica ", i materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, debitamente imballati e franco di ogni spesa, all'Ente/Comando che sarà indicato, dall'EC, con la predetta comunicazione (Ente/Comando Destinatario). I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente/Comando Destinatario dovranno essere effettuati a cura e spese del RTI.

- L'Ente destinatario, cui compete la presa a carico dei materiali, provvederà tempestivamente ad inviare all'EC, per conoscenza al RUP ed alla 1^a Divisione di NAVARM, il proprio Verbale di Accettazione e Presa a carico del materiale fornito. L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in

Alain

Alain

Alain

cui sia prevista la codificazione (ARTICOLO 1 DELL'ALLEGATO 5 - ALLEGATO TECNICO).

- La Verifica di Conformità dei predetti materiali, a cura dell'EC, dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione e presa a carico da parte dell'Ente destinatario.

8.2.12 Tutte le comunicazioni da parte del RTI, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it;
- b) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa;
- c) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO E SUBFORNITURE)

9.1 È previsto il subappalto con le modalità ed i limiti indicati dell'Articolo 118 del D.Lgs. nr.163/2006. Almeno (20) venti giorni solari prima

della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, il RTI dovrà presentare alla 1^a Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

- a) il contratto di subappalto;
- b) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'Articolo 38 del D.Lgs. nr.163/2006;
- d) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- e) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 D.Lgs. nr.159/2011 e successive modificazioni.

Stausaleo

Finan

Chie

Offici

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge nr.136 del 13 agosto 2010; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare inoltre che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dal RTI subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'Articolo 118 del D.Lgs. nr.163/2006 (trasmissione, entro 20 venti giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal RTI al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.2. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dal RTI contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.3. Il subappalto è altresì consentito, ai sensi dell'Articolo 97, Comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. 236/2012, alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale, nel caso di affidamento ad altri della produzione di determinati componenti che, pur rientrando nella normale attività produttiva di questi ultimi e non richiedendo modifiche della loro organizzazione imprenditoriale, non configurano un prodotto strettamente di serie giacché presentano caratteristiche estetiche, funzionali e di qualità specificatamente ordinate dalla società contraente; e nel caso in cui la società, nell'assemblaggio o nell'installazione delle diverse parti del prodotto finale oggetto del subappalto, si avvalga della manodopera degli stessi fornitori di quei componenti.

9.4 Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unico e diretto responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il

Stavros

Hou

Ch

off

presente contratto rimane comunque solo il RTI contraente.

9.5 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal RTI contraente.

10.2 L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento

di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.

In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la società presenterà una lista di possibili sostituti all'EC che deciderà in merito informandone il RUP. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura del RTI senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

- Sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, nel corso di esecuzione del contratto.

In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita "Engineering Change Proposal" (ECP) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Alcavaleo

Alcavaleo

Alcavaleo

Le suddette variazioni richieste dall'AD in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del RTI, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso del RTI contraente.

10.3 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'AD, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento od alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento od in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve

trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal RUP su proposta dell'EC.

10.4 Ai sensi dell'Articolo 101, commi 4 e 5, del D.P.R. nr.236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e al RTI sarà riconosciuto mediante apposito verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il RTI ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte del RTI stesso.

ARTICOLO 11 (PROROGA E DILAZIONE DEI TERMINI)

11.1 Proroga dei Termini: Ai sensi dell'Articolo 111 del D.P.R. nr.236/2012, qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi il RTI a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

La richiesta di proroga da parte della Società deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del

Alcorno

Alcorno

Alcorno

procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

11.2 Dilazione dei Termini: Ai sensi dell'Articolo 110 del D.P.R. nr.236/2012, qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, il RTI non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Ente Committente, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilità di esecuzione del contratto. L'Ente Committente, constatato inoppugnabilmente il ricorrere della causa di forza maggiore, può prolungare il termine di approntamento per un periodo corrispondente a quello in cui la constatata causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'Articolo 308 del D.P.R. nr.207/2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'Articolo 311, Comma 2, lettera c), del medesi-

mo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Ente Committente ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato Articolo 308.

Anche al di fuori dei casi predetti il RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con le modalità di cui agli Articoli nr.159 e 160 del D.P.R. nr.207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'Articolo 106 del D.P.R. nr.236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Altavescalo

Alc. Piovani

effec

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, il RTI può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'AD abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà al RTI i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione al RTI di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1. In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico del RTI o dei propri rappresen-

tanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli Articoli nr.135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. nr.163/2006.

13.2. L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal R.T.I. dalla società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

Il RTI assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito ai sensi dell'Articolo 128 del D.P.R. 236/2012.

Ottaviano

Fiorini

C. Am

Offici

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

All'EC, è affidato il controllo delle attività svolte dal RTI e dai suoi *subcontractors* a terra ed a bordo delle Unità relativamente alle forniture di cui al presente contratto.

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitato ai controlli il RTI e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere all'EC e, per conoscenza, al RUP entro 15 (quindici) giorni solari successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo il RTI dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Il RTI, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano operativo del TS, il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano operativo di sicurezza dell'impresa in oggetto.

I risultati ottenuti e le prove eseguite durante i controlli delle prestazioni possono essere utilizzati dall'EC incaricato della Verifica di Conformità.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte del RTI di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'Articolo 102, Comma 3, del D.P.R. nr.236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'Articolo 117 del D.Lgs. nr.163 del 12 aprile 2006, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12^ Divisione);

Alausse

Ch. Pini

Offy

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più LOTTI/SUBLOTTI (nel caso di forniture di materiali o apparecchiature);
- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti. Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'Articolo 117, Comma 3, del suddetto D.Lgs. nr.163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

Successivamente all'emissione del certificato di Verifica di Conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata.

Per poter ricevere il pagamento il RTI dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 12^a Divisione e presentarla all'EC.

L'EC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^a Divisione e al RUP per conoscenza, anticipandolo in formato elettronico, un dossier completo costituito da fattura e certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di

assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

17.1. Lotto 1:

- Sublotto 1.1: 100% dell'importo contrattuale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di Conformità;

- Sublotto 1.2: L'importo sarà corrisposto in 6 rate così suddivise:

- nr.5 rate semestrali, pari al 17% dell'importo del Sublotto, successivamente all'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità;

- nr.1 rata finale, pari al 15% dell'importo del Sublotto susseguente all'approvazione da parte dell'EC del "Rapporto conclusivo", dopo l'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

17.2. Lotto 2: il Lotto è articolato in nr.13 Sublotti come indicato all'Articolo 4 e all'Allegato 2 del presente Contratto. L'importo dei singoli Sublotti sarà corrisposto in 6 rate di importo così suddiviso:

- nr.5 rate semestrali, pari al 17% dell'importo del Sublotto, successivamente all'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

Lauro

Pina

Chi

Gfey

- nr.1 rata finale, pari al 15% dell'importo del Sublotto susseguente all'approvazione da parte dell'EC del "Rapporto conclusivo", dopo l'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

17.3 Lotto 3, Lotto 4: ogni Lotto è articolato in nr.15 Sublotti come indicato all'Articolo 4 e Allegato 2 del presente Contratto. L'importo dei singoli Sublotti sarà corrisposto in 6 rate di importo così suddiviso:

- nr.5 rate semestrali, pari al 17% dell'importo del Sublotto, successivamente all'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

- nr.1 rata finale, pari al 15% dell'importo del Sublotto susseguente all'approvazione da parte dell'EC del "Rapporto conclusivo", dopo l'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

17.4. Lotto 5: L'importo sarà corrisposto in 6 rate così suddivise:

- nr.5 rate semestrali, pari al 17% dell'importo del Sublotto, successivamente all'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

- nr.1 rata finale, pari al 15% dell'importo del Sublotto susseguente all'approvazione da parte dell'EC del "Rapporto conclusivo", dopo l'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

17.5.Lotto 6:

- 90% dell'importo risultante dai "Rapporti di consuntivazione semestrale e finale", successivamente all'emissione relativo certificato di Verifica di Conformità;

Qualora l'attività risulti di acquisizione PPddRR il Certificato di Verifica di Conformità dovrà comprendere i documenti di consegna, accettazione e presa a carico da parte dell'Ente/Comando Destinatario; (nonché gli adempimenti degli obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto).

- 10% dell'importo risultante dai "Rapporti di consuntivazione semestrale e finale", alla scadenza del periodo di garanzia di 365 giorni solari attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'EC ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^ Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta del RTI e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Non saranno ammesse al pagamento prestazioni documentate al di fuori dei suddetti verbali semestra-

L. L. L.

Ch. P.

g. g.

li, ed eventuali ritardi nei pagamenti cui dovesse dare luogo l'irregolare trattamento di tale documentazione da parte dell'Ente Committente saranno addebitabili all'Ente medesimo.

17.6. Emissione dei mandati di Pagamento: Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 4, Comma 4, del D.Lgs. nr.231/2001 come modificato dal D.Lgs. nr.192/2012, in considerazione della complessità delle Verifiche da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'A.D., le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi dalla 12^a Divisione Liquidazioni di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Verifica definitiva di conformità e dalla data di ricezione della fattura se successiva a tale data.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'Articolo 5 del citato Decreto Legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1. Lotti/Sublotti 1.1, 1.2, 5, 6.1, 6.2 e 6.3: ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente ARTICOLO 8 saran-

no, nell'ambito di ciascun Sublotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo.

Qualora il RTI incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'importo di ciascun Sublotto, in base alle rispettive quote di attività di ciascuna Società facente parte del RTI, fino ad un massimo di:

- 8,68% dell'importo del Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza Selex ES (già Selex SI) come da ALLEGATO 7 al presente contratto;
- 8,31% dell'importo del Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza Selex ES (già Selex ELSAG) come da ALLEGATO 7 al presente contratto;
- 7,33% dell'importo del Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza OTO MELARA come da ALLEGATO 7 al presente contratto;
- 8,49% dell'importo del Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza WASS come da ALLEGATO 7 al presente contratto.

18.2. Lotti 2, 3, e 4: per ogni singolo Sublotto verrà applicata una penalità in relazione alla mi-

Kaussele

clm fova

gffu

sura del mancato raggiungimento dei "Livelli di Servizio" (LdS).

Livello di Servizio (LdS) conseguito: EFF _{INGCAMPO} EFF _{INGSUPP} EFF _{GESTMAT}	Riduzioni di Prezzo
LdS $\geq$ 0,85	Nessuna Riduzione
0,85 > LdS $\geq$ 0,84	0,10%
0,84 > LdS $\geq$ 0,83	0,20%
0,83 > LdS $\geq$ 0,82	0,30%
0,82 > LdS $\geq$ 0,81	0,40%
0,81 > LdS $\geq$ 0,80	0,50%
0,80 > LdS $\geq$ 0,79	1,00%
0,79 > LdS $\geq$ 0,78	2,00%
0,78 > LdS $\geq$ 0,77	4,00%
0,77 > LdS $\geq$ 0,50	8,68% dell'importo del Lotto/Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza Selex ES (già Selex SI). 8.31% dell'importo del Lotto/Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza Selex ES (già Selex ELSAG). 7.33% dell'importo del Lotto/Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza OTO MELARA. 8.49% dell'importo del Lotto/Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza WASS.

Sulla base delle risultanze e della valutazione della rendicontazione semestrale, per ciascun Sublotto per il quale è stato raggiunto un LdS inferiore allo 0,5, l'Amministrazione Difesa si riserva di applicare una riduzione prezzo del 50%

dell'importo contrattuale del Sublotto relativo al semestre cui il LdS si riferisce.

18.2.1. - Sublotti del Lotto 2: La penalità sarà conteggiata, per ciascun Sublotto in base al valore della "Efficacia dell'Ingegneria di Campo", sull'importo dei singoli Sublotti.

18.2.2. - Sublotti del Lotto 3: La penalità sarà conteggiata, per ciascun Sublotto in base al valore della "Efficacia dell'Ingegneria di Supporto", sull'importo dei singoli Sublotti.

18.2.3. - Sublotti del LOTTO 4: La penalità sarà conteggiata, per ciascun Sublotto in base al valore della "Efficacia della Gestione materiali", sull'importo dei singoli Sublotti.

18.3. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incida sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei suddetti termini verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.4. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi, saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, fino ad un massimo

Luizadeo

Chino Pivov

Officer

pari ai valori percentuali di cui al precedente
ARTICOLO 18.1.

18.5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore agli importi citati, il RUP proporrà all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

18.6. L'eventuale domanda del RTT per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.7. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

19.1. **Applicazione:** Ai sensi del disposto dell'articolo 115 del D.Lgs. 163 del 2006, sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore della ditta che del Ministero della Difesa (NAVARM), li-

mitatamente all'85% del prezzo contrattuale.

19.2. Esclusione del computo revisionale: Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori eseguiti nei primi due anni la cui quantità espressa in percentuale è riportata nell'Allegato 8 "Ripartizione Mano d'opera e materiali": il termine iniziale è la data di stipulazione del presente contratto.

In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'ARTICOLO 8, il periodo revisionale si accorcia di conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni dalla data di stipula. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo punto 19.5.

19.3. Base di riferimento: Le variazioni dei prezzi che si verifichino nei periodi sottoposti a revisione, saranno, quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna delle date 1° gennaio o 1° lu-

Kausale
Elli
Elli

glio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina all'inizio del periodo revisionabile.

19.4. Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale: In caso di ritardo per colpa del RTI, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

19.5. Dinamica della revisione prezzo: La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$Pr_i = Po_i * 0,85 * (mo_i * MO_i/MO_o + ma_i * Ma_i/Ma_o) + 0,15 * Po_i$$

Dove di deve intendere:

Pr_i = quota parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo;

Po_i = quota parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo;

mo_i = quota manodopera nazionale al periodo i-esimo;

MO_i = indice costo manodopera nazionale al periodo i-esimo;

MO_o = indice costo manodopera nazionale alla stipula del contratto;

ma_i = quota materiali nazionali al periodo i-esimo;

Ma₁ - indice costo materiali nazionali al periodo i-esimo;

Ma₀ = indice costo materiali nazionali alla stipula del contratto

a) L'importo contrattuale della fornitura si considera costituito come riportato nell'Allegato 8.

b) Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in due periodi; il primo di tali periodi avrà una durata di due anni, il secondo avrà la durata residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente alla aliquota fissata nell'Allegato 8, salvo difformi risultanze in favore dell'A.D.: cioè o nel caso di indici complessivamente in diminuzione, oppure nel caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo fosse conseguita, in parte o totalmente, precedentemente alla scadenza del primo periodo: in tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul secondo periodo revisionale né in termini temporali né in termini di quota revisionabile. È fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque non imputabili al RTI ai sensi dell'ARTICOLO 11, oppure di sospensive disposte dall'A.D.: in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per

Allegato

Chiamata

Lettera

il numero di giorni di proroga concessa o di sospensione.

c) Ai fini della revisione la fornitura, ripartita nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'Allegato 8.

d) Per gli indici richiamati nel precedente articolo si farà riferimento a:

MO = numero indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale relativa alla categoria "Elettromeccanica ed Elettronica", tabella Operai/Impiegati, pubblicato sul Bollettino mensile edito dall'ISTAT;

MA = numero indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali categoria "Armi, sistemi d'arma e munizioni" pubblicato sul bollettino mensile edito dall'ISTAT.

19.6 Presentazione conteggi: Il RTI presenterà all'E.C., il conteggio revisionale, debitamente documentato. L'E.C. provvederà quindi ad emettere il verbale di approvazione, che, con i conteggi e la documentazione a corredo sarà trasmesso a NAVARM 12^a Divisione per l'esame e la definitiva approvazione.

19.7. Liquidazione della revisione prezzi: Sulla base dei conteggi di cui sopra sarà corrisposto il 100% dell'importo risultante.

19.8. Revisione prezzo a favore dell'A.D.: Nel caso di revisione prezzi in favore dell'A.D., la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo al RTI il corrispondente versamento in Tesoreria su capitolo in entrata che sarà successivamente comunicato, o effettuando il recupero diretto sugli eventuali crediti a favore del RTI derivanti da contratti in corso.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'Articolo 5 del D.P.R. nr.367 del 20/04/1994 ed ai sensi dell'Articolo 3 della Legge nr.136 del 13 agosto 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome delle singole Società facenti parte del RTI come di seguito specificato:

- Selex ES S.p.A. presso la Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT21Q0100503339000000008200 le persone delegate ad operare su di esso sono quelle

Manisolo

Manisolo

Manisolo

indicate in allegato (All. A) al presente contratto, parte integrale e sostanziale dello stesso;

OTO MELARA S.p.A. presso la BANCA CARISPEZIA, IBAN IT68U 06030 10736 000046273980 e che le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

- Roberto CORTESI, cod. fisc.: CRTRRT53M12Z600F;
- Carlo CIRI, cod. fisc.: CRICRL54P21E463G;
- Francesco GIUGLIANO, cod. fisc.: GGLFNC62H10703P;
- Andrea ISOLA, cod. fisc.: SLINDR60P24E463E;
- Stefano LUCCHINELLI, cod. fisc.: LCCSFN56T26B410N.

WASS S.p.A. presso la Banca UNICREDIT BANCA S.p.A. sede di Livorno, IBAN: IT80 G 02008 05351 000005077671 e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

-Alessandro FRANZONI - codice fiscale
FRNLSN50R11E6250

-Franco CERIOLI - codice fiscale CRLFNC60D01H501R.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente da ciascuna Società facente parte del RTI.

Esso dichiara di esonerare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

Il RTI assume l'obbligo di garantire la tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge nr.136 del 13 agosto 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente ARTICOLO ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del RTI, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

22.1. Lotti 1, 2, 3, 4 e 5: In relazione alla natura della fornitura dei Lotti/Sublotti non è prevista garanzia, ma il RTI dovrà assicurare l'aggiornamento degli oggetti di fornitura qualora ne emerga la necessità nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai citati Lotti/Sublotti.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno spedite direttamente alla Società interessata facente parte del RTI a sue spese e restituite dalla medesima a sua cura e spese.

22.2. Lotto 6: Per le sole prestazioni inerenti

Alvarado

Piero

Chen

Offici

l'ingegneria di campo ovvero di manutenzione preventiva/correttiva saranno previsti giorni 365 dalla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità.

Per le prestazioni di gestione materiali saranno previsti 365 giorni solari dalla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità.

22.3. In tale periodo il RTI si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

22.4. Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'AD.

Le riparazioni potranno essere effettuate dalla Ma-

rina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio. In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese sostenute, anche detraendo l'importo dai pagamenti residui.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dal RTI e restituite dal RTI stesso a sua cura e spese.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale il RTI avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. Il RTI è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di rego-

Amministratore

Prodotto

Allegato

Offerta

larità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo dispone il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo al RTI contraente negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento propone, ai sensi dell'Articolo 135, Comma 1, del D.Lgs. nr.163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'AD pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'Articolo 118 del D.Lgs. nr.163/2006.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico del RTI, in conformità con quanto previsto dagli Articoli 16-bis e 16-ter del R.D. nr.2440 del 18 novembre 1923, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il RTI è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente Comma, dovrà essere effettuato entro nr.5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'Ar-

Marisolo

Ben Piovani

Star

articolo 8 bis, Comma 1, del D.P.R. nr.633 in data 26 ottobre 1972.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'Articolo 40 del D.P.R. nr.131 in data 26/04/1986, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (Euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 25 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. nr.62 in data 16/04/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'Articolo 2, Comma 3, dello stesso D.P.R..

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'Articolo 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R.

62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DEL RTI)

A tutti gli effetti del presente contratto il RTI elegge domicilio in Roma presso la sede legale della Mandataria Selex ES S.p.A. Via Piemonte 60.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola il RTI contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'Articolo 95 del D.P.R. nr.236/2012, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di registrazione alla

Offensiva

Flora

Wm

Effu

Corte dei Conti del Decreto di Approvazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. nr.207/2010. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'AD, il RTI contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, il RTI avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'Articolo 99 del D.P.R. nr.236/2012. Ove l'istanza del RTI non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il RTI avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture effettuate e delle prestazioni eseguite.

La facoltà dell'AD di non accogliere l'istanza di recesso del RTI non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale.

In caso di mancata approvazione del presente Contratto il R.T.I., ai sensi dell'Articolo 95 del D.P.R.236/2012, avrà diritto soltanto alle somme versate per spese contrattuali aumentate degli interessi legali, dal giorno del versamento delle

stesse fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - Legge nr.790 del 27 dicembre 1975 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n. 64 circa, dei fogli n. 34 di cui si compone fin qui.

p. IL RTI
Selex ES S.p.A.
Land & naval Systems Division
Senior Vice President
Support & Service Solution
Ing. Giovanni Cristiano

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, per il RTI dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:
ARTICOLO 6 - Clausola di salvaguardia; ARTICOLO 8.2.6 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ; ARTICOLO 17.7 - EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO;

p. IL RTI
Selex ES S.p.A.
Land & naval Systems Division
Senior Vice President
Support & Service Solution
Ing. Giovanni Cristiano

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE
Olivia Taurisako